



**COMMISSIONE FINANZE E TESORO
SENATO DELLA REPUBBLICA**

***"Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di semplificazioni fiscali"***

**Audizione del Direttore Generale Confetra
Piero Luzzati**

Roma, 21 luglio 2014

Illustre Presidente, Illustri Senatori,

Confetra esprime un giudizio positivo su questo primo provvedimento attuativo della Legge Delega di Riforma Fiscale n. 23/2014.

Il mondo imprenditoriale dell'intera catena logistica rappresentato dalla Confetra – oltre 60.000 aziende con un numero di addetti superiore a 500 mila – ha sottolineato ai Governi succedutisi in questi anni una medesima istanza: la necessità e l'impellenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti burocratici al fine di alleggerire il peso dell'apparato amministrativo sull'attività delle imprese.

Ben venga dunque il presente decreto legislativo, cui auspichiamo possano aggiungersi ulteriori disposizioni semplificatorie che qui illustreremo.

Venendo alle considerazioni su alcune disposizioni del provvedimento, va fatta una riflessione di fondo: la madre di tutte le semplificazioni è l'interoperabilità e lo scambio delle informazioni tra le banche dati delle varie Amministrazioni dello Stato.

Non solo tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, non solo tra quest'ultima e l'Agenzia delle Dogane, ma anche tra le varie direzioni delle stesse Agenzie.

A questo fine illuminanti sono gli esempi dell'Inghilterra - dove Fisco e Agenzia delle Dogane sono riunite sotto un'unica Amministrazione - e degli Stati Uniti dove addirittura funziona un'unica *Border Protection Agency*.

Oggi viceversa in Italia l'impressione è che le banche dati informatiche abbiano semplicemente sostituito i vecchi archivi cartacei, mentre lo sviluppo del potenziale della telematica tarda a venire.

Questo approccio porterebbe a dei risultati ben superiori a quelli pur meritevoli contenuti nel presente provvedimento per quanto concerne la dichiarazione precompilata, i rimborsi Iva, le dichiarazioni d'intento, le Black list, nonché - per quanto riguarda le istanze aggiuntive da noi richieste - l'iva all'importazione riscossa all'interno, il servizio di riscontro della Guardia di Finanza, la prova della cessione intracomunitaria, il pagamento del bollo auto.

Dichiarazione precompilata

E' certamente una buona misura di semplificazione. Attenzione peraltro a non caricare troppo sulle imprese le semplificazioni a favore dei lavoratori.

Il testo prevede un nuovo onere a carico delle imprese: l'invio all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo delle certificazioni dei redditi corrisposti a dipendenti e collaboratori.

A fronte di questo ulteriore adempimento non troviamo un alleggerimento della certificazione unica 770 che i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio di ogni anno e che contiene gli stessi dati fiscali inseriti nelle predette certificazioni.

Anche i dati previdenziali contenuti nella certificazione unica 770 vengono già mensilmente comunicati dai datori di lavoro agli Istituti previdenziali. Sarebbe pertanto logico coordinare le disposizioni e non duplicare il carico di lavoro per gli operatori.

Rimborsi IVA

Il provvedimento, secondo quanto previsto dalla Legge Delega, semplifica gli adempimenti dal lato delle garanzie che devono essere prestate dai contribuenti che hanno titolo al rimborso del credito IVA.

Peraltro le mutate regole IVA sulla fatturazione entrate in vigore dal 2013 stanno provocando una conseguenza indiretta molto negativa e probabilmente sottovalutata, sui rimborsi Iva in particolare per il settore delle spedizioni internazionali.

In base alla normativa Iva italiana, il rimborso dell'Iva a credito non è automatico, bensì limitato; ora – come meglio specificato nell'allegato Pacchetto Fiscale per la Logistica – le nuove regole sulla fatturazione hanno indirettamente reso ancor più limitati i casi in cui si può chiedere il rimborso Iva annualmente.

Accade così che imprese di spedizione internazionali si ritrovino a credito di Iva per centinaia di migliaia di euro all'anno e debbano attendere tre anni prima di poter chiederne il rimborso.

Su questa problematica se non troveremo soddisfazione con le istituzioni nazionali saremo costretti a rivolgerci all'Unione Europea dove l'Italia è già all'attenzione in tema di debiti della Pubblica Amministrazione.

Dichiarazioni d'intento

Il settore della logistica è fortemente interessato al tema delle dichiarazioni d'intento presentate in dogana: i rappresentanti doganali (imprese di spedizione e spedizionieri doganali aderenti a Confetra) rispondono solidalmente con gli importatori per le dichiarazioni d'intento false, pur non potendo verificarne in alcun modo la veridicità.

Ottima dunque la previsione di non presentare più le dichiarazioni d'intento in dogana e di imporre il dialogo tra Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate.

Una sola grande preoccupazione: lo scambio dei dati avverrà sulla base di un provvedimento da emanarsi in 90 giorni. Sappiamo bene quanto siffatti termini siano spesso disattesi. In un Paese dove il pagamento dei diritti doganali con bonifico bancario è entrato in vigore nel 1991 ed è divenuto operativo solo da quest'anno, i timori sono più che fondati.

Elenchi Intrastat Servizi

La disposizione prevista nel provvedimento risponde pienamente alle istanze promosse dalla Confetra di ridurre i dati da inserire negli Elenchi e ci allinea agli altri Stati Membri.

Comunicazioni Black List

Buone anche le disposizioni sulle comunicazioni Black List che innalzano la soglia delle operazioni esenti da comunicazione a 10 mila euro e rendono annuale la periodicità delle comunicazioni, oggi mensile e trimestrale.

La normativa Black List ha un notevole impatto sul settore della logistica perché i principali porti e aeroporti cargo mondiali sono situati in Paesi classificati Black list – Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Filippine, ecc.

Sul tema delle comunicazioni Black list, l'approccio dell'interoperabilità sarebbe essenziale, dal momento che i dati chiesti con quelle comunicazioni sono già contenuti nelle dichiarazioni doganali di importazione e esportazione.

Di seguito è esposto un elenco di ulteriori semplificazioni specifiche per il settore della logistica.

.

PACCHETTO FISCALE

PER LA LOGISTICA

1. IVA ALL'IMPORTAZIONE RISCOSSA ALL'INTERNO

Questa norma avrebbe effetti semplificativi sull'operatività doganale di portata eccezionale.

L'Ufficio ICE di Amsterdam pubblicizza le dogane e il Fisco olandese vantando che in quel Paese l'Iva non viene riscossa in dogana e citando come esempio negativo proprio l'Italia (v. allegato 1).

In base alla normativa Iva comunitaria gli Stati Membri hanno facoltà di scegliere come riscuotere l'Iva sulle importazioni: in dogana al momento dell'importazione, ovvero all'interno in sede di liquidazione periodica dell'imposta (art.211 Direttiva Ue 2006/112). In Italia l'Iva sulle importazioni è riscossa in dogana, per un ammontare di 16 miliardi di Euro (anno 2012).

Lo spostamento della riscossione all'interno non comporterebbe effetti finanziari negativi per l'Erario, il versamento dell'Iva in dogana avviene (in base all'istituto del differito doganale utilizzato dalla generalità degli operatori) in due scadenze: l'8 e il 23 del mese per le importazioni rispettivamente della prima e della seconda quindicina del mese precedente; con la liquidazione periodica, il versamento avverrebbe il giorno 16 del mese per tutte le importazioni del mese precedente, quindi esattamente al centro del periodo dei versamenti in dogana.

Per contro la soppressione della riscossione dell'Iva in dogana renderebbe sostanzialmente meno gravose le procedure di sdoganamento. La riscossione dell'Iva in dogana contribuisce a rendere il sistema di sdoganamento italiano più complesso, più oneroso e meno efficiente rispetto alla media europea.

Ipotesi di emendamento

All'articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633:

- *al comma 1 le parole "e riscossa" sono soppresse;*
- *il comma 5 è sostituito dal seguente:*
"l'imposta accertata e liquidata nella dichiarazione doganale è assolta dall'importatore a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli artt.23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'art.25."

2. GRADUALITÀ DELLE SANZIONI IN DOGANA

Al fine di riportare equilibrio al regime sanzionatorio doganale si chiede di reintrodurre nell'articolo 303 del TULD l'esimente per i meri errori formali nelle dichiarazioni doganali (v. allegato 2). Quegli errori, che sono fisiologici, non comportano danni per l'Erario perché sono facilmente riscontrabili

li da parte degli uffici doganali. E' pertanto equo prevedere, com'era in passato fino al 2012, una sanzione minore per gli errori fatti in buona fede. Inoltre è necessario specificare che le nuove maggiori sanzioni sono applicabili solo in caso di differenze sul valore delle merci e non anche su difformità riguardanti la qualità e la quantità.

Ipotesi di emendamento

All'articolo 303 del DPR 23 gennaio 1973, n.43:

- *il primo periodo del comma 3 è così sostituito:*

"3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sul valore sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:"

- *è aggiunto il seguente comma:*

"4. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza."

3. SOPPRESSIONE SERVIZIO DI RISCONTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il servizio di riscontro, che consiste in un secondo controllo - successivo a quello doganale - ai valichi di confine e ai valichi doganali per la verifica da parte della Guardia di Finanza della corrispondenza della merce ai documenti doganali, è una procedura sconosciuta dalla normativa europea e dalle normative di tutti i paesi membri dell'Europa. Questa procedura si risolve nel controllo dell'operato dei funzionari di dogana da parte della Guardia di Finanza e per gli operatori in una ingiustificata duplicazione di controllo da parte dello Stato sulla medesima situazione.

I costi per la collettività, anche in termini di dirottamento dei traffici, sono immensi.

La soppressione del servizio di riscontro, ovviamente, non intacca la meritevole funzione di polizia tributaria e di intelligence sui reati finanziari svolta su tutto il territorio e presso le aziende dal Corpo della Guardia di Finanza.

Ipotesi di emendamento

L'articolo 21 del DPR 23 gennaio 1973, n.43, è soppresso.

4. ADATTAMENTO ALLA LOGISTICA DELLA DISCIPLINA BLACK LIST

Per poter dedurre i costi sostenuti nei confronti di operatori black list occorre dimostrare che le spese abbiano avuto un effettivo interesse economico, ovvero che i fornitori black list svolgano prevalentemente un'attività commerciale.

Tenuto conto che i principali porti e aeroporti mondiali di scalo merci sono situati in territori black list (es. Hong Kong, Singapore, Emirati Arabi, ecc.) e che primarie compagnie marittime e aeree per trasporto container (MSC e Swiss Air) risiedono in Svizzera, le imprese di spedizione internazionale per lo svolgimento dell'attività sostengono necessariamente costi con operatori black list. Per queste imprese l'onere della prova previsto dall'articolo 110 del TUIR si risolve in una vera e propria probatio diabolica.

Opportunamente nella legge di delega fiscale è stata prevista la revisione del regime di deducibilità dei "costi di transazione commerciale dei soggetti insediati negli Stati a regime privilegiato" (art. 12 c. 1 lettera b Legge n. 23/2014).

Ipotesi di emendamento

Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 110 del DPR 22.12.1986, n.917, e succ. mod., sono aggiunte le seguenti parole:

"ad eccezione dei noli marittimi e aerei e delle spese di imbarco e sbarco merci relativi a merce esportata e importata."

5. IVA SUI SERVIZI LEGATI ALLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Le imprese di spedizione internazionale per prassi consolidata addebitano le spese di spedizione dettagliando i vari costi. La fattura risulta quindi composta da varie voci tra cui DEM (Diritto di Esecuzione Mandato), Diritto fisso, stampati, etichette per identificativi merce, diritti doganali, ecc.

Nel caso di spedizioni in esportazione i suddetti costi sono indicati in fattura come "non imponibili Iva ex art.9 c.1 punto 4 DPR 633/72". L'articolo della disciplina Iva recita: "Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione". Inoltre in base all'articolo 12 dello stesso DPR 633/72 le operazioni accessorie ad una prestazione di servizi non sono soggette autonomamente all'imposta, ma seguono il regime dell'operazione principale.

In sede di verifiche fiscali presso grandi imprese di spedizione i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno contestato che alcuni costi specifici delle imprese di spedizione – in particolare il DEM, nonché le spese professionali

comprendenti varie voci tra cui diritti fissi e stampati - non possano essere addebitati col titolo della non imponibilità, bensì debbano sempre scontare l'Iva in quanto si tratterebbe di spese generali non riferibili al servizio di spedizione in esportazione.

Viceversa, quelle operazioni sono accessorie alla spedizione in esportazione in quanto, non si verificherebbero qualora non ci fosse la spedizione in export e sono indispensabili per il buon fine dell'operazione. D'altro canto quegli stessi servizi quando sono accessori ad operazioni imponibili (es. spedizioni in import) vengono assoggettati ad Iva.

Ipotesi di emendamento

Le spese amministrative riferite alla singola spedizione dettagliate in fattura dalle imprese di spedizione internazionale costituiscono prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12 del DPR n.633/72.

6. REQUISITI PER I RIMBORSI IVA

La problematica dei rimborsi Iva impatta soprattutto sulle imprese di logistica maggiormente internazionalizzate che hanno come clientela prevalente esportatori abituali, ovvero soggetti comunitari e extraUe.

Le imprese di logistica dal 2012 sono ammesse al rimborso trimestrale dell'Iva a condizione che oltre il 50 per cento delle prestazioni sia svolto nei confronti di committenti comunitari o extraUe (art. 38 bis DPR n.633/72 così come integrato dall'art.8 della L. n.217/2011). Tali prestazioni nel 2012 non rientravano nel volume d'affari.

Senonché dal 2013 sono intervenute modifiche alla normativa Iva; in particolare è stato previsto che le prestazioni rese nei confronti di soggetti Iva comunitari o extraUe, pur essendo non imponibili, debbano essere conteggiate nel volume d'affari (art.1 comma 325 L. 228/2012).

Con ciò è stato di fatto reso più difficile il raggiungimento della condizione del 50 per cento, in quanto, fermo restando l'ammontare delle prestazioni nei confronti di soggetti UE o extraUe, quello stesso ammontare è ora andato ad aumentare il denominatore su cui calcolare la proporzione. La conseguenza è che per le imprese di logistica è ormai difficilissimo essere ammesse tanto ai rimborsi trimestrali, quanto a quelli annuali e non rimarrebbe che il diritto residuale al rimborso triennale (art.30 DPR 633/72). Ma l'esposizione finanziaria che ne consegue, per imprese fisiologicamente a credito, evidentemente è insostenibile.

Poiché in base alla disciplina comunitaria le modalità e le condizioni per rimborsare ai contribuenti l'Iva a credito sono a discrezione dei singoli Stati, si chiede di alleggerire per le imprese di logistica i requisiti necessari

per ottenere i rimborsi trimestrali, in particolare riducendo al 30 per cento la percentuale oggi fissata al 50 per cento.

Ipotesi di emendamento:

Al comma 2 dell'articolo 38 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le parole "per un importo superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole "per un importo superiore al 30 per cento".

7. PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Com'è noto, la cessione di beni ad un soggetto Iva di un altro Stato membro è un'operazione non imponibile Iva.

In fase di verifica il cedente nazionale deve dare prova della cessione intracomunitaria, peraltro non sono previste né dalla normativa comunitaria, né da quella nazionale regole su come fornire la prova.

A scopo semplificatorio e per scongiurare l'instaurarsi di inutile e dispendioso contenzioso tributario è opportuno chiarire come i cedenti nazionali debbano fornire la prova, specificando una serie di documenti che già gli operatori devono emettere e conservare.

Ipotesi di emendamento

L'avvenuta spedizione in altro Stato Membro di beni oggetto di cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legge n.331 del 1993 è provata dal cedente con l'esistenza coerente e convergente di tutta la seguente documentazione: fattura di vendita all'acquirente comunitario, fattura passiva del vettore, dichiarazione Intrastat, pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, pagamento del prezzo al vettore.

8. PAGAMENTO CUMULATIVO BOLLI AUTO

Attualmente è possibile pagare la tassa automobilistica presso gli uffici postali o presso l'ACI e altri intermediari autorizzati (es. tabaccherie, studi di consulenza automobilistica) con riferimento al singolo veicolo. Le imprese di autotrasporto titolari di parchi veicolari numericamente consistenti sono costrette a compilare una miriade di bollettini più volte all'anno dal momento che generalmente le imprese versano il bollo con periodicità quadrimestrale.

Si chiede di semplificare l'adempimento consentendo il pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche.

Ai fini del controllo, le imprese potrebbero fornire a richiesta l'elenco completo e dettagliato dei mezzi con i singoli importi della tassa, tenuto conto che gli Uffici della Motorizzazione sono già in possesso dei dati aggiornati dei veicoli e che l'Agenzia delle Entrate, tramite la targa del mezzo, è in grado di calcolare l'importo del bollo dovuto.

Il pagamento cumulativo delle tasse dovrebbe consentire in prospettiva di utilizzare il modello F24 con l'ulteriore beneficio per i contribuenti di poter effettuare la compensazione.

Ipotesi di emendamento

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto indica le modalità per il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese di autotrasporto di merci aventi in disponibilità più di un autoveicolo.

Normativa di riferimento: DPR n.39/1953 (Testo Unico delle Leggi sulle tasse automobilistiche); DM n.418/1998 (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche).

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - IVA ALL'IMPORTAZIONE RISCOSSA ALL'INTERNO

Istituto nazionale per il Commercio Estero – I.C.E.

Ufficio di Amsterdam

La logistica nei Paesi Bassi

Hub Logistico di Rotterdam

Opportunità per l'attività logistica delle ditte italiane

Il presente lavoro e' stato realizzato dalla **Dr.ssa Annarita Salomone**, con la supervisione del Direttore dell'Ufficio Ice di Amsterdam, durante il tirocinio nel quadro del Master in Economia, Istituzioni e Business Internazionale nell'era della Globalizzazione – S.I.O.I. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.

Amsterdam
Luglio 2009

*** OMISSIS ***

VANTAGGI

Depositi doganali

I beni importati in Unione Europea dovranno essere immessi in libera pratica, prima di poter essere commercializzati liberamente. Ciò significa che dovranno essere pagati sia l'iva che i dazi doganali, tuttavia è anche possibile conservare le merci in un deposito doganale. Sfruttando i depositi doganali presenti nel porto, una compagnia può rimandare lo sdoganamento e il pagamento di dazi e iva o evitare completamente il pagamento per quei beni che saranno poi destinati a consumatori fuori dal territorio comunitario.

Automatizzazione delle procedure doganali

L'autorità doganale olandese ha compreso che nella gestione della supply chain il tempo è tutto. Perciò, al fine di accelerare il processo ed evitare inutili ritardi, sono state computerizzate tutte le procedure doganali. Il numero dei controlli fisici della merce sono molto limitati. Al fine di accelerare il processo di selezione e di controllo, vengono fornite elettronicamente alle autorità doganali informazioni pre-arrivo sulla merce, molto spesso le autorità doganali olandesi sono disposte ad accettare, quale base per i controlli, le registrazioni contabili approvate tenute ai fini commerciali dalle imprese. Attraverso questa procedura la dogana può informare le parti interessate, il più presto possibile, se una partita sarà controllata al momento dell'arrivo¹³.

Sistema di differimento dell'iva

Per gli imprenditori che importano merci da fuori dell'UE, può essere interessante applicare il meccanismo di "inversione contabile". Nella maggior parte degli Stati Membri dell'UE, l'IVA deve essere versata immediatamente al momento dell'importazione delle merci. L'importo versato può in seguito essere dedotto come anticipo sulle imposte e se ne può chiedere il rimborso. In Italia, in alcuni casi possono passare mesi prima che questo importo venga risarcito.

Grazie al meccanismo di inversione contabile, l'imposta sul valore aggiunto esigibile per le importazioni non deve essere dichiarata e versata al momento stesso dell'importazione, ma viene inclusa nella dichiarazione IVA periodica. L'imprenditore dichiara quindi l'importo IVA dovuto per le importazioni nell'ambito della dichiarazione periodica, ma può anche dedurre quest'importo dalla stessa dichiarazione. In questo modo non dovrà concorrere nulla. Si tratta di un importante vantaggio in termini di liquidità. Quest'agevolazione è disponibile anche per gli imprenditori che non sono attivi sul mercato olandese. Costoro possono farne uso semplicemente nominando un rappresentante fiscale sul territorio olandese. Naturalmente, dopo l'importazione in Olanda le merci possono essere trasferite ad altri paesi¹⁴.

¹³ The Netherlands: Your Gateway to Europe-Holland International Distribution Council www.hidc.nl

¹⁴ Russo Van der Waal - Investire in Olanda - www.russovanderwaal.nl

ALLEGATO 2 - GRADUALITÀ DELLE SANZIONI IN DOGANA

L'impatto dell'art.303 c. 3 DPR 43/1973

Confronto (sulla sanzione minima) tra la versione previgente e quella attuale di cui al DL n.16 del 2 marzo 2012

differenza diritti	sanzione minima versione previgente*	sanzione minima nuova versione	incidenza della sanzione minima (nuova versione) sulla differenza diritti	diff. percentuale tra nuova e vecchia sanzione
100,00	100,00	103,00	103%	+ 3%
200,00	200,00	103,00	52%	- 49%
500,00	500,00	103,00	21%	- 79%
750,00	750,00	1.000,00	133%	+ 33%
1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%	0%
1.250,00	1.250,00	5.000,00	400%	+ 300%
1.500,00	1.500,00	5.000,00	333%	+ 233%
1.750,00	1.750,00	5.000,00	286%	+ 186%
2.000,00	2.000,00	5.000,00	250%	+ 150%
2.250,00	2.250,00	15.000,00	667%	+ 567%
2.500,00	2.500,00	15.000,00	600%	+ 500%
2.750,00	2.750,00	15.000,00	545%	+ 445%
3.000,00	3.000,00	15.000,00	500%	+ 400%
3.250,00	3.250,00	15.000,00	462%	+ 362%
3.500,00	3.500,00	15.000,00	429%	+ 329%
3.750,00	3.750,00	15.000,00	400%	+ 300%
4.000,00	4.000,00	30.000,00	750%	+ 650%
4.500,00	4.500,00	30.000,00	667%	+ 567%
5.000,00	5.000,00	30.000,00	600%	+ 500%
7.500,00	7.500,00	30.000,00	400%	+ 300%
10.000,00	10.000,00	30.000,00	300%	+ 200%
15.000,00	15.000,00	30.000,00	200%	+ 100%
20.000,00	20.000,00	30.000,00	150%	+ 50%
25.000,00	25.000,00	30.000,00	120%	+ 20%
30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%	0%
50.000,00	50.000,00	30.000,00	60%	- 40%
75.000,00	75.000,00	30.000,00	40%	- 60%
100.000,00	100.000,00	30.000,00	30%	- 70%
200.000,00	200.000,00	30.000,00	15%	- 85%
500.000,00	500.000,00	30.000,00	6%	- 94%









maggior
impo

* La sanzione minima indicata nella seconda colonna, nella versione previgente della norma era ridotta ad un decimo della differenza diritti, quando tale differenza dipendeva da errori di calcolo, conversione, trascrizione.

art. 303 terzo
comma:
quanto vale un
centesimo?



<i>differenza diritti</i>	<i>sanzione minima</i>	<i>valore del "salto di scaglione"</i>
1) fino a 500	103	
2) da 500,1 a 1.000	1.000	897
3) da 1.000,1 a 2.000	5.000	4.000
4) da 2.000,1 a 3.999,99	15.000	10.000
5) da 4.000 e oltre	30.000	15.000

nel passaggio dal primo al secondo scaglione...		vale	897 euro	
nel passaggio dal secondo al terzo scaglione ...		vale	4.000 euro	
nel passaggio dal terzo al quarto scaglione...		vale	10.000 euro	
nel passaggio dal quarto al quinto scaglione...		vale	15.000 euro	

Elaborazioni del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

